Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68 — Roma - Venerdì, 25 novembre 1927 - Anno VI — Numero 273

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

2426. — REGIO DECRETO 8 settembre 1927, n. 2117.
Istituzione di un Regio liceo classico in Tolmino. . . . Pag. 4562

2427. — REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1927, n. 2121.
Maggiore assegnazione di fondi per compensi di costruzione alle navi mercantili . . . . . . Pag. 4562

2428. — REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1927, n. 2120.
Proroga del termine per l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 8 maggio 1927, numero 798, relativo all'ordinamento dei servizi di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono . . . . Pag. 4563

2429. — REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1927, n. 2124.
Modificazioni al R. decreto-legge 16 maggio 1926, numero 865, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali . . . . Pag. 4563

2430. — REGIO DECRETO-LEGGE 28 ottobre 1927, n. 2122.
Modificazione al R. decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1613, circa l'assegnazione di nomi ai bastimenti di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate . . Pag. 4564

2431. — REGIO DECRETO 22 settembre 1927, n. 2111.
Imposizione di zone di servitù militari intorno al deposito esplosivi di Dossobuono (Verona) . . Pag. 4564

2432. — REGIO DECRETO 4 settembre 1927, n. 2119.
Contributo per le spese di funzionamento della Scuola superiore di malariologia in Roma . . . . Pag. 4564

2433. — REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1927, n. 2123.
Compensi daziari per i materiali nazionali impiegati nelle costruzioni navali disciplinate dal R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211 . . . . Pag. 4565

2434. — REGIO DECRETO 17 novembre 1927, n. 2126.
Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1926-27 . . . . Pag. 4566

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1927.
Autorizzazione alla Società « Assecuranz Union von 1865 », con sede in Amburgo, e rappresentanza nel Regno in Genova, ad esercitare l'assicurazione nel ramo trasporti . . Pag. 4567

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 4567

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero dell'economia nazionale: R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, recante provvedimenti per l'incremento della olivicoltura. — R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1773, recante aggiunte alle disposizioni del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari. — R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2057, concernente la proroga del termine per la presentazione delle domande di riacquisto dei diritti di autore. — R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2090, che reca nuovi provvedimenti per il funzionamento del Consorzio pei Magazzini generali della Sicilia, in Palermo. — R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2101, che reca nuovi provvedimenti per l'esercizio del credito minerario in Sicilia . . . . Pag. 4570

Ministero dell'aeronautica: R. decreto-legge 12 agosto 1927, numero 1913, che approva una convenzione stipulata tra il Ministero dell'aeronautica e il comune di Trento per la istituzione di un campo di aviazione militare in Gardolo nei pressi di Trento . . . . Pag. 4571

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite. Pag. 4571

Ministero delle comunicazioni: Apertura di ricevitoria telegrafica. Pag. 4571

Ministero dell'interno:

Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale estera denominata « Perrier » . Pag. 4571

Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Santa Reparata » . . . . Pag. 4571

Ministero dei lavori pubblici:

Approvazione dello statuto del Consorzio di scolo Serravalle Po - Sustinente (Mantova) . . . . Pag. 4572

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica Cesole-Canicossa e Campitello (Mantova) . . . . Pag. 4572

Ministero dell'economia nazionale: Elenco dei trasferimenti di marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio trascritti nel mese di gennaio 1925 . . . . Pag. 4572

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2426.**

REGIO DECRETO 8 settembre 1927, n. **2117.**

Istituzione di un Regio liceo classico in Tolmino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Veduto il Nostro decreto 23 ottobre 1925, n. 2499, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926, n. 898;

Veduto il Nostro decreto 7 gennaio 1926, n. 134, convertito in legge con la legge 25 giugno 1926, n. 1262;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 settembre 1927 è istituito un Regio liceo classico in Tolmino.

Art. 2.

Oltre agli insegnamenti di cui alla tabella 8 annessa al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, nel liceo-ginnasio di Tolmino sarà impartito l'insegnamento della religione. Esso sarà facoltativo, ma costituirà cattedra di ruolo A nei ruoli organici dei professori dei Regi istituti medi d'istruzione.

Tale posto di ruolo sarà conferito dal Ministro per la pubblica istruzione a persona fornita di laurea universitaria, sentito il parere della competente autorità ecclesiastica.

Art. 3.

Il contributo che il comune di Tolmino è tenuto a corrispondere allo Stato per il mantenimento del Regio liceo-ginnasio è stabilito nella misura complessiva di annue lire 500.

Art. 4.

Con decreto dei Nostri Ministri proponenti sarà provveduto alle modificazioni delle tabelle organiche dei Regi istituti d'istruzione media in dipendenza del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 135. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **2427.**

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1927, n. **2121.**

Maggiore assegnazione di fondi per compensi di costruzione alle navi mercantili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211;

Visti i Regi decreti-legge 28 luglio 1925, n. 1374, 7 febbraio 1926, n. 190, e 30 giugno 1926, n. 1240;

Vista la legge 16 giugno 1927, n. 942;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto che è urgente ed assolutamente necessario ammettere ai benefici previsti dall'art. 9 del R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, i lavori dal medesimo articolo contemplati, i quali furono compiuti durante il primo semestre dell'anno 1926 e non potettero essere ammessi ai benefici di cui sopra per mancanza di disponibilità di fondi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il riparto della somma di L. 156,000,000 complessivamente autorizzata dagli articoli 10 e 13 del R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, modificato con l'art. 1 del R. decreto-legge 28 luglio 1925, n. 1374, con l'articolo 1 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 190, e con l'art. 1 del R. decreto-legge 30 giugno 1926, numero 1240, è stabilito in lire 144,981,000 per le costruzioni di cui alla prima categoria del citato art. 10; in L. 2,206,000 per le costruzioni della seconda categoria; in L. 809,000 per le demolizioni ed in lire 8,004,000 per i lavori di cui alla terza categoria.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni - Marina mercantile - per l'esercizio finanziario 1927-28 sono introdotte le variazioni seguenti in conto residui:

In aumento:

Cap. 44 - Compensi di riparazione - Spese di visite, ecc. . . . . L. 1,696,000

Totale aumento . . . L. 1,696,000

In diminuzione:

Cap. 42 - Compensi di costruzione per piroscafi a scafo metallico - Spese di visita, ecc. . L. 820,000

Cap. 43 - Compensi di costruzione per draghe, rimorchiatori pontati, velieri, ecc. . .	L. 190,000
Cap. 45 - Compensi per demolizione di navi mercantili, ecc.	» 194,000
Cap. 51 - Quote di ammortamento straordinario per nuovi impianti eseguiti nei cantieri, ecc.	» 492,000
Totale diminuzioni . . .	L. 1,696,000

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato a presentare al Parlamento il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 139. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2428.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1927, n. 2120.

Proroga del termine per l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, relativo all'ordinamento dei servizi di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, relativo all'ordinamento dei servizi di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono;

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di prorogare opportunamente il termine stabilito dall'art. 20, 2° comma, del citato decreto-legge per l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del decreto medesimo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine stabilito dall'art. 20, 2° comma, del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, per l'approvazione del regolamento per l'esecuzione dello stesso decreto-legge è prorogato fino al 31 dicembre 1927.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 138. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2429.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1927, n. 2124.

Modificazioni al R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, portante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulle facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di integrare le disposizioni di cui al citato R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, nei riguardi dei lavori di riparazione, modificazione e trasformazione delle navi mercantili, draghe e rimorchiatori pontati nazionali, e della costruzione di apparati motori completi di potenza limitata, aventi un consumo di combustibile elevato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 15 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, è aggiunto il seguente capoverso:

« Per le lamiere, le verghe sagomate e tonde, i tubi d'acciaio senza saldatura per apparati motori ed apparecchi ausiliari in genere, ed i forni ondulati per caldaie, impiegati nei lavori indicati al precedente comma e che siano di produzione nazionale e fabbricati con materiale libero da vincolo doganale, verrà corrisposto il compenso daziario nella misura stabilita nei precedenti articoli 2 e 5 per ogni specie dei materiali anzidetti con l'aggiunta del cambio oro medio di cui al seguente comma ».

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 6, dopo la lettera *c*), è fatta la seguente aggiunta:

« *d*) per gli apparati motori completi di potenza non superiore a 500 cavalli asse, aventi un consumo di combustibile superiore al massimo previsto dallo specchietto di cui alla precedente lettera *a*), L. 14 per cavallo asse ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 142. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2430.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 ottobre 1927, n. 2122.

Modificazione al R. decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1613, circa l'assegnazione di nomi ai bastimenti di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Considerata l'urgenza e l'assoluta necessità di emanare norme per l'assegnazione di nomi ai bastimenti di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate;
Visto il Codice per la marina mercantile e il regolamento per la sua esecuzione;
Visto il R. decreto-legge 7 giugno 1923, n. 1325;
Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1613;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comma *c*) del citato R. decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1613, è sostituito il seguente:
« Un nome identico o somigliante a quello posseduto da altro bastimento appartenente a qualsiasi compartimento del Regno o delle Colonie, sempre che trattisi di bastimento di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 140. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2431.

REGIO DECRETO 22 settembre 1927, n. 2111.

Imposizione di zone di servitù militari intorno al deposito esplosivi di Dossobuono (Verona).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;
Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Intorno al deposito esplosivi di Dossobuono (Verona) sono imposte le zone di servitù militari.

Art. 2.

Tali zone sono fissate, entro i limiti stabiliti dal succitato testo unico, dal piano annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 128. — SIROVICH.

N.B. — La pianta del piano verrà pubblicata soltanto nella Raccolta ufficiale.

Numero di pubblicazione 2432.

REGIO DECRETO 4 settembre 1927, n. 2119.

Contributo per le spese di funzionamento della Scuola superiore di malariologia in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773, relativo alla istituzione in Roma di una Scuola superiore di malariologia;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze e col Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo per le spese di funzionamento della Scuola superiore di malariologia in Roma, di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773, è fissato nella somma di L. 500,000 annue, a cominciare dall'esercizio 1927-1928.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provvisto per l'assegnazione della suddetta somma per l'esercizio 1927-1928 in uno speciale capitolo del bilancio delle spese del Ministero degli affari esteri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 137. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2433.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1927, n. 2123.

Compensi daziari per i materiali nazionali impiegati nelle costruzioni navali disciplinate dal R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211;
Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865;
Visti i Regi decreti-legge 16 settembre 1926, n. 1783, 9 gennaio 1927, n. 123, e 23 giugno 1927, n. 1385;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Considerata l'urgenza e l'assoluta necessità di ragguagliare alle attuali condizioni dell'industria siderurgica nazionale i compensi daziari spettanti alle navi ed ai macchinari che si costruiscono sotto il regime del citato R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle navi, e rispettive macchine motrici e caldaie e relativi meccanismi ausiliari, destinate a prestar servizio per linee sovvenzionate di carattere indispensabile, non ancora dichiarate alla data di pubblicazione del presente decreto, le quali saranno ammesse, a termini del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1385, ai benefici previsti dal R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, verranno corrisposti i compensi daziari nella misura stabilita dagli articoli 2, 5 e 12 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, in luogo dei compensi daziari nella misura stabilita dall'art. 3, sottoarticoli 2 ed 8, del R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, semprechè, beninteso, trattisi di laminati e profilati, tubi di acciaio senza saldatura e forni ondulati di produzione nazionale fabbricati con materiale libero da vincolo doganale.

Restano ferme, nei riguardi delle navi anzidette, tutte le altre disposizioni del R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211.

Art. 2.

Uguale trattamento, limitatamente alla parte di materiale metallico concorrente ai compensi daziari per la quale non risulti passata commessa ai produttori nazionali anteriormente al 1° luglio 1927, potrà essere concesso, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni:

a) alle navi, e rispettive macchine motrici e caldaie e relativi meccanismi ausiliari, destinate a prestar servizio per linee sovvenzionate le quali, già dichiarate alla data di pubblicazione del presente decreto e già ammesse o che saranno ammesse ai benefici previsti dal R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, non sono ancora entrate in esercizio alla data di pubblicazione del presente decreto;

b) alle macchine motrici e caldaie e relativi meccanismi ausiliari destinati alle navi già ammesse ai benefici previsti dal R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, e successivamente, perchè non varate entro il 31 dicembre 1926, ammesse ai benefici previsti dal R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, a termini dell'art. 21, comma 1°, parte 1ª, del medesimo R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, qualora le dette navi non siano ancora entrate in esercizio alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per ottenere il trattamento previsto dal precedente art. 2, le ditte o società che resero le dichiarazioni di costruzione dovranno presentare, a pena di decadenza, al Ministero delle comunicazioni, entro il termine di giorni novanta dalla data di pubblicazione del presente decreto, domande separate e distinte per ciascuna dichiarazione di costruzione, corredandole con regolari certificati dei competenti Uffici tecnici di vigilanza dai quali risultino le commesse dei materiali concorrenti ai compensi daziari passate ai produttori nazionali anteriormente al 1° luglio 1927.

Nelle istanze i costruttori dovranno specificare i quantitativi dei materiali metallici che, entro i limiti massimi stabiliti dall'art. 3, sottoarticoli 2 ed 8, del R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, essi intendono, in definitiva, di importare dall'estero in franchigia dei dazi ovvero di commettere a produttori nazionali; e potranno, in deroga alle norme in vigore, variare, limitatamente ai suddetti materiali, gli elementi contenuti nelle dichiarazioni di costruzione originarie.

Avvalendosi di tale facoltà, i costruttori dovranno rendere, contemporaneamente alla presentazione delle istanze, le dichiarazioni di costruzione suppletive a termini dell'art. 15, ultimo comma, del regolamento approvato con R. decreto 12 gennaio 1913, n. 107.

Ai quantitativi di materiali esteri già introdotti in temporanea franchigia dei dazi, che, per effetto della variazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni originarie, risultassero importati in eccedenza dei limiti massimi consentiti, dovrà essere dato pronto esito a termini dell'articolo 83 del citato regolamento.

Art. 4.

La spesa per il pagamento dei compensi daziari spettanti alle navi, e rispettive macchine motrici e caldaie e relativi meccanismi ausiliari, di cui all'art. 1, e quelli spettanti alle navi ed ai macchinari che saranno ammessi a beneficiare

delle disposizioni dell'art. 2 del presente decreto, compresa la parte relativa ai materiali commessi a produttori nazionali anteriormente alla data del 1° luglio 1927, da corrispondersi nella misura stabilita dall'art. 3, sottoarticoli 2 ed 8, del R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, farà carico ai residui del capitolo 41 del bilancio passivo del Ministero delle comunicazioni - Marina mercantile - per l'esercizio finanziario 1927-1928.

Art. 5.

Il Ministro per le comunicazioni potrà emanare in via amministrativa le norme occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1927 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 266, *foglio* 141. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2434.

REGIO DECRETO 17 novembre 1927, n. 2126.

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1926-27.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1926, n. 1061;

Visti gli articoli 2 e 3 del R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2439;

Ritenuto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato ammontava al 30 giugno 1927 a L. 88,804,047.50;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui agli articoli 2 e 3 del R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2439, è autorizzata la prelevazione di L. 71,334,509.48, da versarsi con imputazione al capitolo n. 14 « Prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, ecc. » dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1926-27, al quale è inscritta corrispondente somma.

Art. 2.

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa della detta Amministrazione, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono aumentati come appresso:

Capitolo		Importo
Cap. n. 2 - Forniture, spese ed acquisti (Servizi della Direzione generale) . . .	L.	477,682.50
Cap. n. 4 - Forniture, spese ed acquisti (Servizio movimento e traffico)	»	3,361,487.55
Cap. n. 8 - Forniture, spese ed acquisti (Servizio materiale e trazione)	»	1,140,203.02
Cap. n. 9 - Manutenzione del materiale rotabile	»	15,637,593.59
Cap. n. 11 - Forniture, spese ed acquisti (Servizio lavori)	»	3,372,415.37
Cap. n. 12 - Manutenzione della linea (Servizio lavori)	»	20,232,379.54
Cap. n. 20 - Contributi al fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi, ecc.	»	234,782.17
Cap. n. 20-*bis* - Contributo per l'assicurazione degli avventizi ordinari presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni .	»	29,900.90
Cap. n. 26 - Avvisi, orari, pubblicazioni, ecc.	»	1,514,889.08
Cap. n. 29 - Affitto, adattamento e riparazioni di locali privati per uso di ufficio e di magazzino	»	107,396.56
Cap. n. 30 - Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà	»	13,214.28
Cap. n. 33 - Contributo nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune di altre Amministrazioni	»	277,128.40
Cap. n. 35 - Compensi ad Amministrazioni ferroviarie per servizi coi loro treni	»	430,945.84
Cap. n. 39 - Addebito per cali, deprezzamenti e perdite giustificate nelle scorte di magazzino e danni per ammanchi, ecc.	»	1,875,477.91
Cap. n. 40 - Spese diverse	»	6,139,762.03
Cap. n. 41 - Servizi accessori ad impresa od in economia	»	1,272,273.25
Cap. n. 43 - Magazzini generali di Fiume - Spese d'esercizio.	»	353,818.75
Cap. n. 43-*bis* - Spese inerenti alla navigazione del piroscafo « Adriatico » . . .	»	12,703.34
Cap. n. 44 - Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore	»	10,304,290.07
Cap. n. 47 - Spese complementari delle ferrovie secondarie a scartamento ridotto (gruppo Sicilia)	»	348,813.88
Cap. n. 50 - Interessi sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di Tesoreria	»	70,134.09
Cap. n. 54 - Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiale o per ritardata ultimazione di lavori	»	3,970,341.86
Cap. n. 57-*bis* - Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spesa sostenuta	»	156,875.44
Totale . . .	L.	71,334,509.48

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento insieme con il rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1926-27.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1927 - Anno VI Atti del Governo, registro 266, foglio 143. — CASATI.

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1927.
Autorizzazione alla Società « Assecuranz Union von 1865 », con sede in Amburgo, e rappresentanza nel Regno in Genova, ad esercitare l'assicurazione nel ramo trasporti.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Vista la domanda in data 29 agosto 1925 presentata dalla rappresentanza nel Regno delle Società di assicurazioni « Assecuranz Union von 1865 » con sede in Amburgo, capitale sociale di marchi 4,000,000, versato 1,000,000, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio nel Regno della assicurazione contro i danni nel ramo trasporti;
Visti gli atti sociali;
Considerato che la rappresentanza nel Regno della prefata Società è legalmente instituita;
Considerato che la rappresentanza ha eseguito il deposito della cauzione a garanzia della massa degli assicurati contro i danni con contratti formanti il portafoglio italiano;

Decreta:

La Compagnia tedesca di assicurazioni « Assecuranz Union von 1865 », capitale sociale di marchi 4,000,000, versato marchi 1,000,000, con sede in Amburgo e legale rappresentanza nel Regno in Genova, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione contro i danni nel ramo trasporti.

Roma, addì 15 novembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Kaidassy Romano di Luigia, nato a Trieste il 26 luglio 1905 e residente a Trieste, San Giovanni Timignano 1706, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Caidassi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Romano Kaidassy è ridotto in « Caidassi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Kaidassy Stefano fu Stefano, nato a Graz il 15 settembre 1871 e residente a Trieste, Guardiella-Timignano 1706, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Caidassi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Stefano Kaidassy è ridotto in « Caidassi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Badessich di Pietro, nato a Trieste il 1° maggio 1883, residente a Cremona, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Badessi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Badessich è ridotto in « Badessi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Irma Badessich nata Cragliettto fu Pietro, nata l'11 dicembre 1883, moglie;
2. Giuseppe Badessich di Giuseppe, nato il 15 maggio 1915, figlio;
3. Giorgio Badessich di Giuseppe, nato il 16 settembre 1916, figlio;
4. Renata Mary Badessich di Giuseppe, nata il 23 agosto 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 de decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Freisinger Lodovico fu Enrico, nato a Trieste addì 31 agosto 1893 residente a Trieste, via Udine 6, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Frassini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lodovico Freisinger è ridotto in « Frassini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Druzeta Marco di Matteo, nato a Barbana d'Istria il 14 gennaio 1896, residente a Trieste-Servola, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Drusetta »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marco Druzeta è ridotto in « Drusetta ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Cosiancich Ada fu Arturo, nata a Trieste il 21 maggio 1904, residente a Trieste, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cosciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Ada Cosiancich è ridotto in « Cosciani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Michelich Amalia di Luca, nata a Trieste il 5 luglio 1869, residente a Trieste, viale XX Settembre, 95, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Michelini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Amalia Michelich è ridotto in « Michelini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ciak Giovanni fu Giuseppe, nato a Trieste addì 24 marzo 1875, residente a Trieste, via Buonarotti 5, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ciacchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ciak Giovanni è ridotto in « Ciacchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Clotilde Ciak nata Strukel di Valentino, nata il 15 dicembre 1880, moglie;
2. Aurelio di Giovanni, nato il 10 ottobre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bernich Vittorio fu Marianna vedova Zontar, nato a Trieste il 12 agosto 1880, residente a Trieste, via Ugo Foscolo 25-*V*, a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Berni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Bernich è ridotto in « Berni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Augusta Bernich nata Michielini fu Michele, nata il 27 gennaio 1880, moglie;
2. Mariano di Vittorio, nato il 27 maggio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Brelich Oscar di Carlo, nato a Trieste addì 20 giugno 1897, residente a Trieste, via Fabio Severo 44, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Brelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Oscar Brelich è ridotto in « Brelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lucia Brelich nata Faidiga di Adolfo, nata l'11 dicembre 1898, moglie;
2. Livio di Oscar, nato il 30 maggio 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rossich Giovanni di Francesco, nato a Pola addì aprile 1877, residente a Trieste, via C. Stuparich 10, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Rossich è ridotto in « Rossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina di Giovanni, nata il 9 maggio 1905, figlia;
2. Anna di Giovanni, nata il 20 luglio 1907, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Marinich Italia di Marino, nata a Spalato il 23 marzo 1903, residente a Trieste, Pendice Scoglietto n. 6, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Italia Marinich è ridotto in « Marini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Marinich Emma di Marino, nata a Spalato il 13 novembre 1899 e residente a Trieste, Pendice Scoglietto n. 6, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Emma Marinich è ridotto in « Marini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Kermolich Giuseppe fu Natale, nato a Trieste addì 9 gennaio 1877 e residente a Trieste, via Pietà 6, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cremoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Kermolich è ridotto in « Cremoli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'economia nazionale ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati in data 23 novembre 1927, i seguenti disegni di legge:

1° Conversione in legge del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, recante provvedimenti per l'incremento della olivicoltura;

2° Conversione in legge del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1773, recante aggiunte alle disposizioni del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

3° Conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2057, concernente la proroga del termine per la presentazione delle domande di riacquisto dei diritti di autore;

4° Conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2090, che reca nuovi provvedimenti per il funzionamento del Consorzio pei Magazzini generali della Sicilia, in Palermo.

5° Conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2101, che reca nuovi provvedimenti per l'esercizio del credito minerario in Sicilia.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Comunicazione.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, ha presentato alla Camera dei deputati in data 12 novembre 1927 - Anno VI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1913, che approva una convenzione stipulata tra il Ministero dell'aeronautica e il comune di Trento per la istituzione di un campo di aviazione militare in Gardolo nei pressi di Trento.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 24 novembre 1927 - Anno VI

Francia	72.22	Belgrado	32.40
Svizzera	354.22	Budapest (Pengo)	3.21
Londra	89.562	Albania (Franco oro)	356.25
Olanda	7.43	Norvegia	4.88
Spagna	310.77	Russia (Cervonetz)	95.50
Belgio	2.565	Svezia	4.95
Berlino (Marco oro)	4.385	Polonia (Sloty)	207 —
Vienna (Schillinge)	2.60	Danimarca	4.92
Praga	54.55	Rendita 3,50 %	70.35
Romania	11.20	Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Peso argentino Oro	17.865	Rendita 3 % lordo	39.65
Peso argentino Carta	7.86	Consolidato 5 %	81.25
New York	18.366	Littorio 5 %	—
Dollaro Canadese	18.37	Obbligazioni Venezie 3,50 %	70.10
Oro	354.38		

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 8 novembre 1927 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Monastero Vasco, provincia di Cuneo, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale estera denominata « Perrier ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 3 settembre 1926 - Anno V, n. 101, la Compagnie de la Source Perrier è autorizzata a mettere in libera vendita in Italia, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Perrier » l'acqua minerale estera, che sgorga dalla sorgente omonima in Les Bouillens-Vergèze-Gard (Francia) di cui la compagnia è proprietaria.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie di forma ovoidale in vetro verde chiaro della capacità di 70 centilitri, 36 centilitri e 20 centilitri, chiuse con capsula metallica ricoperta all'interno con rondella di sughero.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette costituite da due parti distinte e separate; la superiore consistente in un medaglione rotondo, fiancheggiato da due ali allungate, l'inferiore da un medaglione di forma ovoidale anchesso fiancheggiato da due ali allungate.

Descrizione della parte superiore. — Nel medaglione sono riportati a caratteri bianchi su fondo verde scuro: 1° gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione; 2° il nome dell'acqua « Perrier », a caratteri speciali alti mm. 11; 3° la dicitura « Acqua da tavola gazosa naturale ». Sull'ala sinistra a carattere nero su fondo verde chiaro con incorniciatura verde scuro e margine bianco sono riportati i risultati dell'analisi chimica; sull'ala destra i risultati dell'analisi batteriologica.

Descrizione della parte inferiore. — Nel medaglione ovoidale a fondo bianco è stampato all'ingiro a carattere verde « Fournisseur breveté de S. M. le Roi d'Angleterre » e nel mezzo è riportato in rosso lo stemma reale inglese. Sull'ala sinistra a carattere rosso su fondo bianco: « Addizionata di gas acido carbonico della sorgente »; sull'ala destra « Compagnie de la Source Perrier - Les Bouillens - Vergèze - Gard - France ». Ali e medaglioni sono contornati da un orlo color verde scuro, il tutto conforme agli esemplari allegati.

Le dimensioni delle etichette sono diverse a seconda della capacità delle bottiglie e cioè:

Etichetta superiore: diamtero del medaglione, mm. 55, 45, 40. Altezza massima delle ali mm. 35, 30, 25. Lunghezza totale medaglione ed ali mm. 175, 145, 130.

Etichetta inferiore: diametro maggiore del medaglione, mm. 50, 35, 30. Altezza massima delle ali mm. 25, 20, 15. Lunghezza totale del medaglione ed ali mm. 125, 100, 85.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Santa Reparata ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1927 - Anno V, n. 105, la signora Adelaide Pilotti fu Carlo, è autorizzata a mettere in libera vendita ad uso di bevanda sotto il nome di « Santa Reparata » l'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima in frazione Santa Reparata del comune di Civitella del Tronto (Teramo) e di cui la signora Pilotti è proprietaria.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie della forma, colore e dimensioni usate comunemente per le acque minerali, chiuse con tappo di sughero coperto di stagnola all'interno e protetto all'esterno con capsula di stagnola.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 218×96 stampate su carta bianca e delimitate da una inquadratura costituita da due sottili linee rette nere distanti fra di loro mm. 1 e mezzo e con quadratini ai quattro angoli. Entro l'inquadratura sono delimitate, pure con linee rette nere, nel senso della lunghezza, tre spazi principali; i due laterali delle dimensioni di mm. 43×93 e mezzo ciascuno, e quello centrale di mm. 127×93 e mezzo. Nello spazio laterale di sinistra sono riportati i risultati dell'analisi chimica, in quello di destra, i risultati dell'analisi batteriologica, un certificato del prof. A. Gasbarrini ed uno del prof. Capogrossi. Nella parte mediana è delimitato da righe turchine uno spazio di mm. 121×69 nel quale è inserito un disegno allegorico a colori rosso e turchino che trae motivo dai costumi caratteristici dell'Alto Abruzzo.

Nella parte più alta del disegno, tra due leoni alati di colore turchino è impresso a caratteri rossi « Acqua diuretica di Santa Reparata - Civitella - Teramo - Abruzzo ». Più sotto, ai lati di due figure di donna color rosso, sono riportati a sinistra, in caratteri neri, le indicazioni terapeutiche dell'acqua ed i nomi di alcuni medici che la hanno sperimentata, a destra, pure a caratteri neri, il modo di usare l'acqua. La parte sottostante al disegno è divisa in tre spazi: in quello di sinistra è scritto « Filtrata e addizionata di gas acido carbonico puro ». In quello di destra « Premiato stabilimento con impianti modernissimi per l'imbottigliamento ». Nello spazio mediano sono riportati un giudizio del prof. Canevari sulla sorgente ed uno sulla purezza dell'acqua del dott. Maione. I tre spazi sono delimitati come al solito da doppia filettatura in nero ed i caratteri sono pure di color nero. Nella parte inferiore della etichetta, al di fuori della inquadratura, sono riportati gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione, il tutto conforme all'esemplare allegato.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio di scolo Serravalle Po - Sustinente (Mantova).

Con decreto n. 8104 del 21 novembre 1927 (VI) il Ministero dei lavori pubblici ha approvato il nuovo statuto del Consorzio di scolo Serravalle Po - Sustinente (Mantova) deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 3 giugno 1927 (V) e per delega dell'assemblea stessa, integrato agli articoli 18, 27 e 30 dalla Deputazione con delibera del 3 settembre successivo.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica Cesole-Canicossa e Campitello (Mantova).

Con decreto n. 7729 del 21 novembre 1927 (VI) il Ministero dei lavori pubblici ha approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica di 2ª categoria Cesole-Canicossa e Campitello (Mantova) deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 24 aprile 1927 - Anno V.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA E MINIERE

Ufficio della Proprietà Intellettuale

Elenco dei trasferimenti di marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio trascritti nel mese di gennaio 1925.

1. Dichiarazione del 25 febbraio 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 117, n. 94 reg. att., n. 12631 reg. gen., per contraddistinguere prodotto farmaceutico.
Trasferito: da Costa Edoardo, a Milano, a Costa Ettore, a Milano.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Piero Monforte Ferrario, a Milano, il 31 gennaio 1923, registrato il 7 febbraio 1923 all'ufficio demaniale di Gallarate (Milano) n. 2034, vol. 100, atti pubblici).

2. Dichiarazione del 15 aprile 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 175, n. 43 reg. att., n. 18717 reg. gen., per contraddistinguere prodotti medicinali.
Trasferito da Marchetti Giuseppe, a Napoli, a Ciriaco Carito Scamarcio, a Ponticelli (Napoli).
(Atto di cessione fatto a Napoli il 18 febbraio 1924, registrato il 19 febbraio 1924 all'ufficio demaniale di Napoli, n. 1652, vol. 5, atti privati).

3. Dichiarazione del 15 settembre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 51, n. 45 reg. att., n. 5356 reg. gen., per contraddistinguere sostanze chimiche.
Trasferito: dalla ditta F. C. Calvert & C., a Bradford, Manchester (Gran Bretagna), a Clement Ward Lowe, proprietario della ditta F. C. Calvert & C., a Bradford, Manchester (Gran Bretagna).
(Atto di cessione fatto a Bradford l'8 agosto 1924, registrato l'11 settembre 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 4405, vol. 337, atti privati).

4. Dichiarazione del 15 settembre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 91, n. 98 reg. att., n. 9816 reg. gen., per contraddistinguere acido fenico e suoi preparati per scopi industriali, agricoli, orticoli, veterinari, sanitari, medicinali e farmaceutici, sapone duro e molle; profumerie.
Trasferito: dalla ditta F. C. Calvert & C., a Bradford, Manchester (Gran Bretagna), a Clement Ward Lowe, proprietario della ditta F. C. Calvert & C., a Bradford, Manchester (Gran Bretagna).
(Atto di cessione fatto a Bradford l'8 agosto 1924, registrato l'11 settembre 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 4405, vol. 337, atti privati).

5. Dichiarazione del 23 settembre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 66, n. 3 reg. att., n. 6975 reg. gen., per contraddistinguere detersivo.
Trasferito: dalla Holzapfels Limited, a Newcastle-on-Tyne (Gran Bretagna) alla The International Paint & Compositions Company Limited, a Londra.
(Cambiamento di denominazione della Società, come da certificato rilasciato dall'ufficio del registro delle Società anonime a Londra il 23 luglio 1924, registrato il 18 settembre 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 2616, vol. 335, atti privati).

6. Dichiarazione del 23 settembre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 88, n. 55 reg. att., n. 9473 reg. gen., per contraddistinguere smalto per verniciare.
Trasferito: dalla Holzapfels Limited, a Newcastle-on-Tyne (Gran Bretagna) alla The International Paint & Compositions Company Limited, a Londra.
(Cambiamento di denominazione della Società, come da certificato rilasciato dall'ufficio del registro delle Società anonime a Londra il 23 luglio 1924, registrato il 18 settembre 1924 all'ufficio demaniale di Roma n. 2616, vol. 335, atti privati).

7. Dichiarazione del 23 settembre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 83, n. 100 reg. att., n. 8891 reg. gen., per contraddistinguere detergenti.
Trasferito: dalla Holzapfels Limited, a Newcastle-on-Tyne (G. B.) alla The International Paint e Compositions Company, Limited, a Londra.
(Cambiamento di denominazione della Società, come da certificato rilasciato dall'ufficio del registro delle Società anonime a Londra il 23 luglio 1924, registrato il 18 settembre 1924 all'ufficio demaniale di Roma n. 2616, vol. 335, atti privati).

8. Dichiarazione del 23 settembre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 144, n. 65 reg. att., n. 15595 reg. gen., per contraddistinguere colori, smalti, vernici, lacche, composizioni anticorrosive ed evitanti le vegetazioni, preparati e materiali per lucidare, detergenti e sostanze per togliere le vernici.
Trasferito: dalla Holzapfels Limited, a Newcastle-on-Tyne (Gran Bretagna) alla The International Paint e Compositions Company Limited, a Londra.
(Cambiamento di denominazione della Società, come da certificato rilasciato dall'ufficio del registro delle Società anonime a Londra il 23 luglio 1924, registrato il 18 settembre 1924 all'ufficio demaniale di Roma n. 2616, vol. 335, atti privati).

9. Dichiarazione del 14 ottobre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 247 n. 11 reg. att., n. 24719 reg. gen., per contraddistinguere salsa di pomidoro.
Trasferito: dalla Ditta G. Crescimanno e C., a Palermo, a Salvatore Crescimanno, a Bruxelles.
(Atto di cessione fatto a Palermo il 9 luglio 1924, registrato il 12 luglio 1924 all'ufficio demaniale di Palermo n. 387, vol. 674, atti pubblici.

10. Dichiarazione del 13 novembre 1924:
Marchio di fabbrica, vol. 87, n. 78 reg. att., n. 9371 reg. gen., per contraddistinguere prodotti farmaceutici, disinfettanti, saponi, profumerie e cosmetici.
Trasferito: dalla Ditta Schülke e Mayr, ad Amburgo (Germania), alla Schülke & Mayr Aktiengesellschaft, ad Amburgo (Germania).
(Copia di deliberazione dell'assemblea rilasciata dal cancelliere della sezione per il Registro commerciale del Tribunale di Amburgo il 16 agosto 1920, registrata il 6 novembre 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 4058, vol. 335, atti privati).

Roma, addì 8 giugno 1927 - Anno V

Il direttore: A. JANNONI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.